

I crostacei sono esseri senzienti, cui è applicabile il maltrattamento.

Corte di Cassazione, Terza Sezione penale n 30177 del 2017

La Terza Sezione penale, con la sentenza n 30177 depositata il 16 giugno 2017 interviene su di un terreno scivoloso ed impervio quale quello del rapporto tra le consuetudini ed il maltrattamento di animali, valorizzando formalmente *“l’interesse (umano) alla non sofferenza degli animali”* ed intervenendo a sancire un rivoluzionario principio di diritto sul tema, in materia di protezione giuridica dei crostacei, ovvero che *“al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali d’affezione, integra il reato di cui all’art 727 c.p. la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze, e per altro adottate per ragioni di contenimento di spesa con la conseguenza che nel bilanciamento economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell’animale, è quest’ultimo che deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o usi riconosciuti in senso diverso”*.

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 14 aprile 2014 condannava un ristoratore per la violazione dell’articolo 727 c.p. secondo comma, in quanto come direttore del ristorante, in attesa che venissero cucinati, aveva detenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze in due occasioni diverse. Vale la pena rilevare come allo stesso ristoratore era già arrivata una prescrizione, da parte della Polizia Municipale di Campi Bisenzio e su segnalazione di privati, affinché modificasse tali condizioni di detenzione.

Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso in Cassazione l’imputato lamentando *in primis* la carenza dell’elemento materiale e psicologico del reato.

Per quanto riguarda l’elemento materiale del reato, l’imputato deduceva come gli animali gli erano già stati consegnati sul ghiaccio e nessuno durante il trasporto dall’America aveva contestato tale condotta, e peraltro nessun divieto era posto in tal senso. Dunque nessuna norma vietava tale pratica che anzi era attuata da altri soggetti

durante la filiera del trasporto. Inoltre non vi sarebbe stata la prova che togliere l'animale dal ghiaccio per metterlo in un acquario e poi tuffarlo in quella bollente per la cucina lo avrebbe fatto soffrire di meno. Anzi il mantenere l'animale sul letto di ghiaccio lo avrebbe mantenuto in un torpore anestetizzato che avrebbe lui risparmiato la sensazione di dolore.

Il ricorrente lamentava inoltre la mancanza di prove sufficienti sulla sofferenza dell'animale, avendo il Tribunale di Firenze compiuto una serie di affermazioni “*apodittiche*” arrivando alla responsabilità dell'imputato sulla base di “*pareri non meglio specificati di veterinari prodotti dalla parte civile*”.

La parte civile Lav sosteneva al contrario l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, in particolare sulla base del parere del Centro di referenza nazionale per il benessere degli animali dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e Toscana del 29 luglio 200, che confermava come tenere gli animali sul ghiaccio fosse una pratica assolutamente inappropriata, anche come metodo anestetico.

La Suprema Corte ha definito il ricorso manifestamente infondato, in massima parte aspecifico, stabilendo significativi principi di diritto sul maltrattamento degli animali in relazione alle consuetudini, occupandosi di animali su cui, come lo stesso collegio rileva, finora non vi erano precedenti giurisprudenziali specifici.

In primis, per quanto riguarda l'art 727 c.p., essendo i crostacei animali peculiari su cui non sussiste allo stato una comune esperienza sulle loro necessità etologiche, ma solo evidentemente sugli interessi culinari ad essi correlati, nel tracciare il percorso istruttorio per addivenire alla prova del reato, la Terza Sezione si rifà all'orientamento secondo cui “*in tema di maltrattamento di animali il reato permanente di cui all'articolo 727 c.p. è integrato dalla detenzione di animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze incompatibili con la loro natura avuto riguardo per le specie più note, quali ad esempio gli animali domestici, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, e per le altre alle acquisizioni delle scienze naturali*” (*ex plurimis* Cass. Sez. 3, n 6829/2015, rv 262529 e Cass.Sez.3.n 37859/2014, rv 260184). Le scienze naturali, ovvero le ricerche e pubblicazioni scientifiche sulla sensibilità e sofferenza degli animali vengono quindi valorizzate come utile strumento per accertare il reato.

Ciò premesso il Collegio chiarisce come, seppur solo negli ultimi anni le ricerche hanno portato parte della comunità scientifica a ritenere che i “*crostacei siano esseri senzienti*” in grado di provare dolore, anche in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, il Tribunale di Firenze ha adottato una sentenza con motivazione del tutto immune dalle censure dedotte per i motivi di seguito indicati:

Dopo aver accertato che gli animali erano mantenuti in temperature prossime allo zero, il Giudice di primo grado ha fatto una ricognizione di quali potevano essere le alternative, più consone alle necessità etologiche di questa specie, ed ha verificato se effettivamente erano attuate da parte degli operatori del settore. Ha così considerato che questi animali vivono a temperature alte e che in genere erano tenuti in acquari ossigenati non solo nei ristoranti ma anche nei supermercati di grande distribuzione, rilevando così come fosse già diffusa una certa sensibilità della comunità che induceva l'adozione di accorgimenti complessi ed economicamente più gravosi che però permettevano di accogliere gli animali in modo più consono alle loro caratteristiche naturali. In sostanza, l'impiego di metodi alternativi all'utilizzo del ghiaccio denotava come la sensibilità e dunque l'interesse (umano) alla non sofferenza di questi animali era già sviluppato. Avverso tale prassi dunque, si andava sviluppando una pratica più rispettosa degli animali coinvolti, in linea con il comune sentire ed in assenza di normative di riferimento. Il Tribunale di Firenze ha poi fatto riferimento alla letteratura scientifica prodotta dalla parte civile, seppur rilevando anche solo il “*buon senso*” induceva a ritenere che i crostacei erano mantenuti dal ristoratore in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche.

L'elemento soggettivo era stato correttamente ritenuto la mera indifferenza alle condizioni degli animali da parte del ristoratore, in luogo della volontà di infliggere sofferenze, e questo anche perchè la polizia municipale di Campi Bisenzio era intervenuta in due occasioni differenti nel contestare tale pratica, segnalando poi il tutto all'autorità giudiziaria. Secondo la Terza Sezione tali circostanze fattuali di fatto sostanziavano senza dubbio l'elemento psicologico del reato.

Secondo la sentenza in esame, il Tribunale ha argomentato più che logicamente sul tema del maltrattamento applicato ai crostacei.

In particolare il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che seppur ad oggi sussista la consuetudine sociale di cucinare i crostacei ancora vivi, ciò non esclude che le modalità di detenzione precedenti alla loro uccisione per le finalità culinarie possano comportare maltrattamento. Infatti seppur la particolare modalità di cottura può essere ancora considerata lecita in forza dell'uso comune ad oggi socialmente accettato, la sofferenza nelle modalità di detenzione non può essere parimenti giustificata in quanto *“solo nel primo caso, essendoci appunto la consuetudine sociale l'interesse (umano) alla non sofferenza degli animali soccombe con altri interessi umani della più varia natura e legittimati dalla presenza di leggi.”*

Il Tribunale valorizza quindi l'interesse umano alla non sofferenza degli animali, di cui evidentemente enti come LAV parte civile nel processo sono la massima espressione (come chiarito dalla Suprema Corte rispetto alle doglianze del ricorrente sul risarcimento del danno), statuendo che soltanto in caso di consuetudini socialmente apprezzate e non contestate quest'ultimo possa soccombere.

E così ragiona la Suprema Corte *“Non può essere considerata una consuetudine socialmente apprezzata quella di detenere siffatta specie di animali a temperature così rigide, tali da provocare sicure sofferenze, posto che gli operatori economici generalmente usano sistemi più costosi nella detenzione dei crostacei e quindi sistemi di tenuta più rispettosi degli animali.”* In sostanza l'esistenza di procedure alternative attuate da ristoratori e operatori del settore non permette di ritenere tale pratica una consuetudine socialmente accettata tale da scriminare la condotta quindi penalmente rilevante.

Per questo motivo stabilisce la Corte di Cassazione che *“al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali d'affezione integra il reato di cui all'art 727 c.p. la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze e per altro adottate per ragioni di contenimento di spesa con la conseguenza che nel bilanciamento economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell'animale, è quest'ultimo che deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o usi riconosciuti in senso diverso.”*

I crostacei vengono così accomunati agli animali d'affezione, come animali titolari di posizioni soggettive di diritto ad una vita priva di sofferenze per quanto possibile ed in

base a quanto previsto dalle leggi, e quindi pratiche che vengono adottate per ragioni di contenimento di spesa non legittimate da norme soccombono rispetto all'interesse (umano) alla non sofferenza animale.

E' stato quindi posto logicamente in contrasto da parte del giudice di primo grado la modalità di detenzione dei crostacei del ricorrente con quella sempre più frequente degli operatori del settore, dei ristoratori e della grande distribuzione che si sono dotati di sistemi che consentono una detenzione in condizioni compatibili degli animali, da cui è quindi emersa la condotta penalmente rilevante.

Carla Campanaro

Responsabile ufficio legale LAV